

(Allegato 7) REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo (in attuazione dell'Accordo del 04/11/2019)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 04/11/2019 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBTER a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBTER riguardano i seguenti casi:

- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;
- interventi a fronte della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici;
- interventi integrativi alla NASPI;
- contributi per la stabilizzazione dell'occupazione;
- interventi di assistenza fiscale;
- formazione.

Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 - Requisiti soggettivi per le aziende

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione

se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che formalizzeranno adesione e versamento delle quote ad EBTER sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse abbiano aderito fino al momento dell'iscrizione a EBTER.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omissis di versare il contributo a EBTER, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 100% riferiti a tutti i dipendenti in forza all'atto dell'adesione a EBTER,

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBTER:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i

lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 04/11/2019 Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBTER entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa

documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBTER che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione, coadiuvata dalla Segreteria EBTER:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBTER la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBTER è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBTER in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST EBTER sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Riduzione dell'orario di lavoro

(punto 1.1 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 - Sospensione dell'attività

- (punto 1.2 lettera a) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

- (punto 1.2 lettera b) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST - EBTER comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data dell'evento atmosferico;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il quinto giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Norme comuni

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBTER si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 6 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

(punto 1.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, dovranno essere

evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBTER si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

(punto 2 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12°, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o

ripristinare il rapporto di lavoro. In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBTER a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991, va inoltre allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Per consentire ad EBTER la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBTER ai lavoratori, a cadenza trimestrale, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBTER tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 8 - Contributo per la stabilizzazione dell'occupazione

(punto 4.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve presentare ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla domanda devono essere allegati:

1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;

2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

La Segreteria EBTER provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile.

Art. 9 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R e attraverso qualsiasi altro mezzo tramite cui il richiedente possa entrare in possesso di regolare ricevuta di consegna.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBTER della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBTER ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.